



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro
DIVISIONE VIII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 30 gennaio 2014, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Dirigente Dott Giuseppe Sapio e delle dott.sse Francesca Cirelli e Maria Cristina Gregori della Divisione VIII della Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si è tenuta una riunione per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo avviata dalla BT Italia Spa in data 9 settembre 2013.

Hanno partecipato:

- **BT ITALIA SPA** rappresentata dal dott. Alessandro Salustri, Giuseppe Camisa, con l'assistenza di Assolombarda in persona della dott. Renata Castiglioni e Unindustria Confindustria Roma in persona dei dott.ri Laura Di Raimondo e Francesco Algieri .
- **FISTEL CISL, SLC CGIL e UILCOM UIL** nazionali rispettivamente in persona dei sigg.ri, Alessandro Faraoni, Antonio Romano, Michele Azzola, Angelo Ughetta, unitamente alle strutture territoriali rappresentate dai Sigg. Stefano Ricci, Saverio Russo, Barbara Cosimi, Fabrizio Micarelli Eric Poli, Vincenzo Castagnello ed ed alle RSU in persona dei Sigg. Marcello Riccardi, Renato Pipitone, Enrica Riva, Giuliana Rota, Andrea Cristiano, Fabrizio Mozzetti, Claudio Secondi, Pierpaolo Vitello e Massimo Bianchi, Alfredo Ricciotti,

PREMESSO CHE

- a) BT ITALIA SPA, con sede legale in Milano ed unità operative distribuite sul territorio nazionale opera nel campo dei servizi e soluzioni di telecomunicazione alle imprese ed alla Pubblica Amministrazione.
- b) la Società, in data 9 settembre 2013, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per n. 147 unità lavorative secondo la distribuzione territoriale di cui alla lettera sopracitata.
- c) A seguito della trasmissione, a questo Ministero, del verbale di mancato accordo con cui le Parti hanno definito la fase sindacale della menzionata procedura il Ministero ha convocato le stesse per i giorni 18 e 27 novembre e 4 dicembre 2013 per l'espletamento della fase amministrativa.
- d) Nel corso dei sopra evidenziati incontri la Società ha, preliminarmente, confermato le motivazioni che l'hanno condotta ad avviare la procedura di licenziamento collettivo, già indicate nella relativa lettera di avvio, dichiarando che, rispetto alle 147 unità lavorative complessivamente in esubero le eccedenze si erano ridotte a 122 in ragione di azioni di riconversione e di processi di internalizzazione



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro
DIVISIONE VIII

- e) Le Parti hanno, quindi, discusso approfonditamente in ordine alla procedura di licenziamento collettivo in atto, ma all'esito della riunione del 4 dicembre 2013 non è stato comunque possibile raggiungere un'intesa condivisa e le Parti hanno siglato un verbale di mancato accordo.
- f) Alla luce di nuovi elementi che sono successivamente maturati, la società ha presentato istanza a questo Ministero finalizzata ad ottenere un nuovo incontro funzionale al superamento del mancato accordo del 4 dicembre u.s. e le Parti sono state convocate per la data odierna.
- g) Nel corso della presente riunione la società ha ribadito le ragioni che l'hanno condotta all'avvio della procedura di licenziamento collettivo, già illustrate nella lettera di avvio sopracitata e le Parti, all'esito del confronto odierno, hanno convenuto di superare il mancato accordo del 4 dicembre u.s. secondo quanto di seguito indicato.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. Il licenziamento potrà essere intimato nei confronti di un numero massimo di 122 unità lavorative secondo la distribuzione territoriale e i profili professionali individuati nella lettera di avvio della procedura di licenziamento collettivo.
3. Le Parti si danno atto ed esplicitamente concordano che il criterio utilizzato è la non opposizione del lavoratore al licenziamento sostitutivo di quelli previsti dall'art. 5 L.223/91.
4. Il licenziamento per i lavoratori che non vi si opporranno avverrà sino al 4 aprile 2014.
5. Nel corso di detto periodo, al fine di ridurre ulteriormente il numero delle eccedenze come sopra definito, la società si rende disponibile a proseguire nelle azioni di riconversione e nei processi di internalizzazione e le Parti convengono altresì di utilizzare le previsioni di cui all'art 4 co.11 della legge 223/91.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto che la procedura di licenziamento collettivo, avviata dalla società il 9 settembre 2013 è da intendersi definitiva e conclusa con accordo, ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. 223/91, per tutte le sedi

SCHEMA DI VERBALE DI ACCORDO

AR

Addi

tra la società BTItalia S.p.A. (di seguito Azienda), assistita da Unindustria-Confindustria Roma e Assolombarda,

e

la SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL Nazionali e Territoriali, unitamente alle RSU;

premesse che:

- il 9 Settembre 2013 l'azienda, per il tramite di Assolombarda, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ai sensi della L223/91 per un numero di 147 dipendenti presso le sedi di Milano, Roma, Torino, Firenze, Napoli e Padova strutturalmente esuberanti rispetto alle esigenze della stessa
- il 18 Settembre 2013 l'Azienda ha illustrato alle Organizzazioni Sindacali il Piano Industriale, nel corso del quale sono state rappresentate le ragioni alla base della necessità di un adeguamento dell'organico e di una riduzione dei costi, che sono da individuarsi anche nella complessa e grave crisi economico-industriale del settore delle telecomunicazioni;
- nel corso della procedura, tramite soluzioni aziendali, il numero di esuberanti è stato ridotto a 122; In data 4 Dicembre 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato sottoscritto un verbale di esperita procedura con mancato accordo;
- le parti si sono successivamente incontrate per ricercare ogni possibile soluzione volta a ridurre l'impatto sociale derivante dalla necessità di riduzione di personale scaturente dalle motivazioni di cui sopra e, quindi, con Accordo del 30 Gennaio 2014 sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, hanno convenuto di ricorrere alla collocazione in mobilità per n. 122 Lavoratori e, successivamente, all'attivazione del Contratto di Solidarietà di tipo "Difensivo" per il numero residuale degli esuberanti stessi;

Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin, including a large scribble and several distinct marks.

Handwritten initials in black ink on the right margin, including 'AR' and 'gh'.

Handwritten signatures and initials in black and blue ink at the bottom of the page, including 'AR', 'Et.', and 'Ru'.

8. Le riduzioni di orario programmate nonché la modalità di gestione delle stesse (orizzontale/verticale) potranno essere differite qualora intervengano non preordinate esigenze di salvaguardia del servizio, di funzionalità degli impianti, di garanzia di presidi minimi ed in ogni caso per inderogabili contingenze operative, ciò in ragione della specificità dell'attività svolta che determina la necessità di risolvere problemi che per loro natura sono imprevedibili, non consentendo, in tali casi, di determinare in anticipo sia le eventuali richieste di intervento sia la complessità dell'intervento stesso. Di quanto sopra, all'interessato sarà dato un preavviso non inferiore a 48 ore, con contestuale comunicazione scritta della relativa nuova programmazione.
9. E' fatta salva la facoltà, ai sensi dell'art. 5. 10° comma, della legge 236/1993, di modificare in aumento l'orario ridotto come determinato nel presente accordo per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro legate ad inderogabili contingenze operative o a periodi feriali. In tali casi l'Azienda ne darà comunicazione ai competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informando tempestivamente le Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti il presente accordo.
10. Durante la vigenza del presente accordo, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, non saranno richieste, per i lavoratori posti in solidarietà, prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro se non a carattere eccezionale, in funzione della complessità dell'attività che viene svolta dal personale interessato.
11. La collocazione dei periodi di solidarietà sarà di norma comunicata dall'Azienda ai singoli lavoratori con cadenza trimestrale.
12. L'Azienda disporrà l'anticipazione ai lavoratori interessati, alle singole scadenze, del trattamento di integrazione salariale previsto dalle norme di legge sopra richiamate, salvo buon fine.
13. Per effetto della riduzione di orario come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro, eccezion fatta per il Trattamento di Fine Rapporto per il quale troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge 29 maggio 1982, n. 297, e all'art. 1, comma 5, del Decreto-Legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1984, n. 86.
14. Le Parti concordano sull'opportunità di istituire sessioni periodiche di verifica, con cadenza trimestrale, a livello nazionale con le Segreterie Nazionali e le RSU firmatarie del presente accordo sull'andamento applicativo della presente intesa.

Letto, confermato e sottoscritto

RR

VERBALE DI ACCORDO

Addì 30 Gennaio 2014, in Roma presso la Sede di Unindustria – Confindustria Roma

tra

La Soc. BT Italia S.p.A., assistita da UNINDUSTRIA – Confindustria Roma e da Assolombarda

e

la SLC CGIL - FISTEL CISL – UILCOM UIL Nazionali e Territoriali, unitamente alle RSU.

premesse che:

- con la comunicazione del 9 settembre 2013, l'Azienda ha promosso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 24 e 4 della Legge 223 del 1991, una procedura di licenziamento collettivo, con conseguente collocazione in mobilità, nei confronti di n. 147 lavoratori eccedenti rispetto alle esigenze aziendali;
- in data odierna presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato sottoscritto un Verbale di Accordo per la gestione di n. 122 lavoratori ancora in esubero rispetto alle soprarichiamate esigenze aziendali ;
- il sopra citato Accordo, al fine di mitigare le conseguenze sul piano sociale, ha previsto l'utilizzo di una pluralità di strumenti quali:
 - il collocamento in mobilità, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della citata Legge n. 223/91, ed è stato definito, per l'individuazione del personale interessato, il criterio della non opposizione al licenziamento. L'erogazione delle somme a titolo di incentivo, concordate con separata intesa sottoscritta in pari data, avverrà esclusivamente previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione e transazione generale ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c.; la collocazione in mobilità, avverrà entro il 4 Aprile 2014, e riguarderà tutte le strutture aziendali richiamate nella suddetta comunicazione di avvio per un numero massimo di 122 unità;
 - le previsioni derivanti dall'art.4 comma 11 della Legge 223/91;
 - l'attivazione dell'istituto del Contratto di Solidarietà di tipo "Difensivo" di cui all'art. 1, 1° comma, della legge n. 863 del 1984 e successive modifiche ed integrazioni, per consentire le finalità di cui alla predetta norma. L'applicazione del Contratto di Solidarietà riguarderà le strutture aziendali che verranno definite nell'ambito

Handwritten signatures and initials on the left margin, including a large signature and several initials.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature and several initials.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including initials like 'RR', 'It.', and 'B'.

dell'Accordo di Solidarietà che le parti si impegnano a sottoscrivere, in uno specifico incontro, entro il 14 Marzo 2014. La puntuale definizione della percentuale di riduzione delle diverse strutture aziendali interessate nonché la definizione dell'articolazione delle riduzioni dell'orario nonché le esclusioni saranno condivise nell'ambito del suddetto Contratto di Solidarietà;

- la Società, applica ai lavoratori interessati dal presente Accordo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese esercenti servizi di Telecomunicazione del 1° febbraio 2013 (di seguito CCNL TLC).

Ciò premesso, le parti hanno concordato quanto specificato di seguito al fine di garantire il raggiungimento dei livelli di efficienza e produttività e degli obiettivi di contenimento dei costi necessari per il consolidamento della posizione aziendale nel mercato.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

Le premesse formano parte integrante del presente Verbale di Accordo.

Le condizioni del presente accordo si applicano ai lavoratori di BT Italia S.p.A. come segue:

1. Gestione degli esuberanti

- a) Le parti, ad integrazione di quanto previsto nell'Accordo del 30 gennaio 2014 sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, hanno convenuto quanto segue.

In attuazione della comune volontà di individuare tutti gli strumenti utili a gestire in maniera non traumatica la procedura di mobilità *ex lege* 223/91 avviata con comunicazione del 9 Settembre 2013 contenendo l'impatto sociale, concordano di applicare, dal mese di febbraio 2014 e entro il 3 aprile 2014, le previsioni di cui all'art. 4 co. 11 della Legge n. 223/1991, al residuo personale di cui alla tabella allegata alla suddetta comunicazione, al fine di individuare una ricollocazione all'interno dell'Azienda, presso la medesima sede, anche con attribuzione a mansioni inferiori. Conseguentemente si darà corso all'allineamento retributivo e inquadramentale al livello immediatamente inferiore e.

Le parti concordano che l'Azienda procederà ad attuare quanto sopra, utilizzando i criteri individuati dall'art. 5 della Legge 223/91 e sulla base delle tabelle allegate alla suddetta comunicazione del 9 settembre 2013. A tal fine le parti si incontreranno entro il mese di marzo 2014 per una verifica in ordine a quanto sopra indicato.

- b) Le parti hanno convenuto sull'attivazione dell'istituto del Contratto di Solidarietà di tipo "Difensivo" di cui all'art. 1, 1° comma, della legge n. 863 del 1984 e successive modifiche ed integrazioni, per consentire le finalità di cui alla predetta norma.

Le parti si danno atto che in linea di massima le attività comprendenti i lavoratori addetti alla vendita diretta ed indiretta, le attività relative al Translate Order Contract, quelle della funzione Controlling, quelle di Strategy direttamente collegate all'Amministratore Delegato, quelle di Sales Engineer in ambito SMB, il coordinamento operativo di Global Access Management e alcune attività in ambito internazionale saranno escluse dall'applicazione del Contratto di Solidarietà. L'applicazione del Contratto di Solidarietà riguarderà tutte le altre strutture aziendali.

L'articolazione della riduzione verticale/orizzontale dell'orario di lavoro sarà attuata su base mensile/settimanale/giornaliera. La puntuale definizione della percentuale di riduzione nonché la definizione dell'articolazione delle riduzioni dell'orario di lavoro sarà definita nell'ambito dell'incontro nel quale sarà sottoscritto il Contratto di Solidarietà. Le parti convengono che la percentuale massima di riduzione dell'orario di lavoro sarà pari al 20%, per una percentuale di riduzione dell'orario di lavoro media aziendale pari al 10,5%.

Le parti si impegnano a sottoscrivere, entro il 14 marzo 2014, per il numero di esuberi dichiarati, pari a n.79, un Contratto di Solidarietà che avrà decorrenza dal 7 aprile 2014 e con durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabili, per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi, qualora non si registrino discostamenti significativi ferma restando l'assenza di elementi di criticità allo stato non previsti. Le parti si danno atto che l'incontro di cui sopra sarà esclusivamente finalizzato alla condivisione della distribuzione della riduzione dell'orario di lavoro, tenendo conto di quanto sopra pattuito e fermo restando lo schema di Contratto di Solidarietà allegato al presente Verbale.

Le parti si danno atto che alla scadenza del Contratto di Solidarietà si incontreranno per una verifica a livello nazionale in merito alla situazione complessiva delle aree interessate dall'applicazione del Contratto di Solidarietà.

- c) Le parti si danno atto che l'Azienda continuerà a perseguire un obiettivo tendenziale di saturazione della capacità produttiva interna anche in conseguenza delle azioni di riconversione e di processi di internalizzazione, che già ha consentito il recupero di n. 25 posizioni lavorative, tenuto conto degli andamenti del mercato e delle esigenze tecnico, produttive e organizzative, che potranno rendersi agibili nell'arco di attuazione del presente Accordo nonché di quello sottoscritto il 30 gennaio 2014 in sede di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le parti si danno atto che il personale oggetto di licenziamento, effettuato successivamente al 5 dicembre 2013 e fino al 30 gennaio 2014, sarà riammesso in servizio, anche in funzione delle previsioni di cui all'art. 4, comma 11, L.223/91, a fronte della sottoscrizione di un verbale di conciliazione e transazione generale ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c...

Resta inteso che quanto sopra non interesserà i lavoratori che abbiano già sottoscritto un verbale di conciliazione e transazione generale ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c.,

Verifiche periodiche

Tenuto conto delle finalità degli strumenti di gestione degli esuberi previsti dai sopra citati Accordi, le parti convengono di incontrarsi periodicamente con l'obiettivo di monitorarne l'efficacia e, nel caso, verificare ogni opportuna iniziativa nell'ambito di quanto previsto dagli Accordi stessi, atta ad identificare azioni di riequilibrio dell'efficacia della gestione degli esuberi nel periodo di vigenza dei medesimi.

Pertanto le parti si riuniranno con cadenza di norma trimestrale ovvero su richiesta dell'Azienda o delle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti la presente intesa.

2. Nuovi trattamenti economici e normativi

Le parti, tenuto conto dell'attuale situazione di crisi del mercato delle Telecomunicazioni, al fine di realizzare una comune azione volta al rilancio della Società condividono l'importanza strategica di riequilibrare il profilo dei seguenti istituti al fine di contribuire in modo importante alla maggiore sostenibilità e competitività nel settore.

Le parti hanno concordato quanto specificato di seguito al fine di garantire il raggiungimento dei livelli di efficienza e produttività e degli obiettivi di contenimento dei costi necessari per il consolidamento della posizione aziendale nel mercato.

A tale proposito pertanto le parti intendono modificare i trattamenti sotto elencati come segue:

1. Ferie

- Spettanza

Le parti concordano che la spettanza annua dovrà essere fruita entro l'anno solare di maturazione attraverso una programmazione esigibile come di seguito indicato.

Nel periodo gennaio - settembre, i lavoratori dovranno fruire di quattro settimane di ferie comprendenti anche le giornate di chiusura collettiva estiva. Qualora, in previsione delle settimane di chiusura collettiva si verificassero delle eccezioni, queste formeranno oggetto di un esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali firmatarie la presente intesa. Alla fine del mese di settembre, qualora il lavoratore non avesse fruito delle complessive quattro settimane all'interno del periodo gennaio - settembre, avrà la facoltà di pianificare nel restante periodo ottobre - dicembre le settimane non ancora fruito. Nel caso in cui la competenza dell'anno al 31 dicembre non fosse stata fruita a causa del mancato rispetto della pianificazione da parte del lavoratore, l'Azienda procederà a comunicare direttamente al lavoratore i periodi di ferie che sarà tenuto a fruire tassativamente nei

AR

mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno solare successivo. Resta inteso che nell'ipotesi in cui il mancato rispetto della programmazione dipendesse da esigenze aziendali di carattere tecnico - organizzativo, sarà cura del lavoratore fruire i periodi di ferie tassativamente nei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno solare successivo attraverso una programmazione individuale. Le parti si danno atto che saranno salvaguardati eventuali casi straordinari di lunga assenza dal servizio a titolo di malattia, di infortunio o maternità. Al rientro i lavoratori dovranno dare corso ad una pianificazione al fine di fruire tutte le spettanze non godute.

- Residui anni precedenti

Le parti concordano che i residui degli anni precedenti dovranno essere fruiti entro 24 mesi, fino ad esaurimento della spettanza residua individuale, usufruendo tassativamente di una giornata di ferie da collocarsi il venerdì di ciascuna settimana coincidente con i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Le parti si danno atto che qualora detta modalità non fosse sufficiente a consentire la fruizione di tutte le spettanze residue nei 24 mesi, i lavoratori daranno corso ad una programmazione individuale.

2. Riduzione dell'Orario di Lavoro e Permessi in sostituzione delle festività soppresse di cui alla Legge n. 54 del 5 marzo 1977

In ordine ai permessi previsti dall'art. 26 del CCNL TLC, le parti confermano la natura dell'istituto di effettiva riduzione dell'orario di lavoro contrattuale; ferma restando la funzione sostitutiva delle festività soppresse dei permessi previsti dal comma 6 dell'art. 28 del CCNL TLC, le parti convengono che per la vigenza del presente accordo detti permessi seguiranno i criteri di fruizione e le norme previste di seguito in merito ai permessi per Riduzione dell'Orario di Lavoro.

In coerenza con quanto sopra, le parti convengono che detti permessi debbano essere fruiti dai lavoratori entro l'anno di maturazione, tenendo conto della conciliazione delle esigenze personali dei lavoratori con quelle aziendali.

- Spettanza

I permessi di cui sopra, dovranno essere tassativamente fruiti nell'ambito dell'anno solare sia attraverso l'individuazione di un calendario di chiusure collettive definito in sede di esame congiunto così come previsto dal CCNL TLC, sia attraverso l'individuazione di periodi definiti dal lavoratore e approvati dall'azienda. Qualora non fossero fruiti tali permessi, l'Azienda assegnerà tassativamente la fruizione nel periodo gennaio - marzo dell'anno successivo. Qualora, eccezionalmente, in ragione esclusiva di esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, detti permessi risultassero non fruiti, nell'arco dell'anno solare di competenza, gli stessi confluiranno nel Conto Ore previsto dal vigente CCNL TLC e seguiranno la disciplina di fruizione indicata al punto successivo.

Handwritten signatures and initials on the left margin, including a large blue scribble and several smaller initials.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large blue scribble and several smaller initials.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large blue scribble and several smaller initials.

- Residui anni precedenti

I residui degli anni precedenti dovranno essere fruiti entro 24 mesi, fino ad esaurimento della spettanza residua individuale, usufruendo tassativamente di due ore giornaliere da collocarsi il venerdì di ciascuna settimana nel periodo gennaio - maggio e ottobre - dicembre. Le parti si danno atto che qualora detta modalità non fosse sufficiente a consentire la fruizione di tutte le spettanze residue nei 24 mesi, i lavoratori daranno corso ad una programmazione individuale che l'Azienda è tenuta ad accettare.

Qualora al termine dei 24 mesi residuassero ancora permessi non fruiti, questi non saranno più nella disponibilità del lavoratore né potranno essere monetizzati.

- Chiusura anno fiscale in corso

Le parti concordano che in via eccezionale, in correlazione con la chiusura dell'anno fiscale 2013/2014 e ad integrazione di quanto specificato nel precedente punto 1), la fruizione delle Ferie residue degli anni precedenti avverrà usufruendo tassativamente di una giornata di ferie da collocarsi il venerdì di ciascuna settimana coincidente con i mesi di febbraio-marzo 2014. Sempre con riferimento alla chiusura dell'anno fiscale 2013/2014 e ad integrazione di quanto previsto al precedente punto 2), per quanto concerne i Permessi per Riduzione dell'Orario di Lavoro residui antecedenti ai 24 mesi, la loro fruizione avverrà, usufruendo di una intera giornata, a titolo di ROL, coincidente con il venerdì di ciascuna settimana del solo periodo febbraio-marzo 2014. Qualora, per ragioni imprescindibili di servizio, detta fruizione non fosse possibile nella giornata del venerdì, la stessa potrà eccezionalmente essere spostata al lunedì immediatamente successivo.

3. SMONETIZZAZIONE 4 NOVEMBRE e FESTIVITA' COINCIDENTI CON LA DOMENICA

Per il periodo gennaio 2014 – dicembre 2016 in luogo del trattamento economico di cui all'art. 28 del vigente CCNL TLC, per la festività del 4 novembre, sarà riconosciuto, a tutto il personale che ne abbia diritto, un permesso retribuito, fruibile a frazione minima di 4 ore.

Inoltre per lo stesso periodo di cui sopra, in luogo del trattamento economico di cui all'art. 28 del vigente CCNL TLC, per le festività coincidenti con la domenica (ivi inclusa la festività del Santo Patrono), nonché per la giornata di riposo per i lavoratori operanti su turni avvicendati, i lavoratori che ne abbiano diritto dovranno fruire di un giorno di permesso retribuito per ciascuna festività a frazioni minime di 4 ore.

Tutti i permessi di cui sopra dovranno essere inderogabilmente fruiti entro la fine dell'anno di competenza; in caso contrario non saranno più nella disponibilità del lavoratore né potranno essere monetizzati. Detti permessi saranno nella disponibilità del lavoratore a partire dal principio dell'anno solare di riferimento. Inoltre, al fine di facilitare la fruizione di detti permessi, fermo restando eventuali conguagli, tale titolo di assenza sarà imputato in via prioritaria rispetto ai titoli di assenza di cui ai punti 1) e 2) del capitolo "Nuovi Trattamenti Economici e Normativi" del presente Verbale.

A titolo esemplificativo, relativamente alle sedi principali di BT Italia, con specifico riferimento all'anno 2014 le festività coincidenti con la domenica sono le seguenti:


- SS. Pietro e Paolo – 29 Giugno;
- S. Ambrogio – 7 Dicembre;
- Festività del 4 Novembre.
-

Con specifico riferimento all'anno 2015 le festività coincidenti con la domenica sono le seguenti:

- Ognissanti – 1 Novembre;
- Festività del 4 Novembre.


Con specifico riferimento all'anno 2016 le festività coincidenti con la domenica sono le seguenti:

- Festività del 1 Maggio;
- Festività del 4 Novembre;
- S. Natale – 25 Dicembre.




Il presente Accordo costituisce un corpo unico ed inscindibile con gli accordi sottoscritti il 30 gennaio 2014 presso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In considerazione delle finalità perseguite con la presente intesa, le Organizzazioni Sindacali si impegnano a non avanzare a nessun livello, per tutto il periodo di riferimento, richieste inerenti le materie disciplinate dal presente accordo e da quelli sottoscritti in pari data.




Le parti concordano che per le materie non normate e non novellate dal presente accordo restano validi gli accordi vigenti alla data di sottoscrizione della presente intesa e le prassi in atto.

Le misure individuate al punto 2) della presente Intesa avranno efficacia fino al mese di dicembre 2016. Le parti si danno atto che si incontreranno prima della suddetta scadenza, in uno specifico incontro a livello nazionale, al fine di condividere ulteriori periodi di applicazione.



Alla scadenza del presente Accordo e delle intese correlate troverà applicazione la disciplina del CCNL TLC (Ferie, Riduzioni dell'Orario di Lavoro, ex Festività e la disciplina prevista per il 4 novembre e per le festività coincidenti con la domenica).




Le parti si danno atto che con ciò si realizza quanto previsto dall'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011.

Le parti confermano, infine, che il presente accordo viene sottoscritto dalle Segreterie Nazionali e Territoriali di SLC CGIL, FISTel CISL e UILCOM UIL e dalle RSU.

Letto, confermato e sottoscritto.


p. l'UNINDUSTRIA - CONFINDUSTRIA ROMA


Francesco Lepri

p. la Assolombarda



p. la Soc. BT Italia S.p.A.



p. la SLC CGIL




p. la FISTEL CISL





p. la UILCOM UIL



p. il Coordinamento Nazionale delle RSU









Addì 30 gennaio 2014 in Roma

Tra Bt Italia s.p.a.

E

la Slc Cgil nazionale e territoriale

la Fistel Cisl nazionale e territoriale

la Uilcom Uil nazionale e territoriale

unitamente alle RSU dei siti aziendali

in riferimento all'Accordo Sindacale sottoscritto in data 30 gennaio 2014 in sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con riferimento alla procedura di mobilità avviata in data 9 settembre 2013.

Si conviene quanto segue:

a) Trattamento economico

1. Ai lavoratori delle unità interessate, quadri e impiegati, che hanno già aderito in via volontaria alla mobilità sino a tutto il 26 novembre us., l'Azienda metterà a disposizione quale incentivo all'esodo, una somma lorda onnicomprensiva (incentivo, transazione e preavviso) così ripartita in base all'età anagrafica:

Età	Nr.mensilità*
fino a 30 anni compiuti	20
da 31 a 40 anni compiuti	29
da 41 a 45 compiuti	31
da 46 anni compiuti	33

*1 mensilità di retribuzione lorda è formata dalla retribuzione lorda mensile x13/12;

2. Ai lavoratori, come individuati al precedente punto 1., la cui adesione è successiva alla data suindicata fino al termine del periodo di mobilità definito al 4 Aprile 2014 il trattamento economico di cui sopra sarà così definito:

Per adesioni fino al 31.12.2103

Età	Nr.mensilità*
fino a 30 anni compiuti	20
da 31 a 40 anni compiuti	29
da 41 a 45 compiuti	31

da 46 anni compiuti 33

Per adesioni tra 1.1.14 e 5.2.14

Età	Nr.mensilità*
fino a 30 anni compiuti	19
da 31 a 40 anni compiuti	28
da 41 a 45 compiuti	30
da 46 anni compiuti	32

Per adesioni tra 6.2.14 e 15.2.14

Età	Nr.mensilità*
fino a 30 anni compiuti	17
da 31 a 40 anni compiuti	26
da 41 a 45 compiuti	28
da 46 anni compiuti	30

Per adesioni tra 16/2 e 28.2.14

Età	Nr.mensilità*
fino a 30 anni compiuti	15
da 31 a 40 anni compiuti	24
da 41 a 45 compiuti	26
da 46 anni compiuti	28

Per adesioni tra 1/3 e 31.3.14

Nessuna mensilità

**1 mensilità di retribuzione lorda è formata dalla retribuzione lorda mensile x13/12;*

Letto, confermato e sottoscritto

p. Azienda



p. OO.SS. 
p. RSU 
